

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2710)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 31 gennaio 1968 (V. Stampato n. 4456)*

d'iniziativa dei deputati COCCO Maria, BIANCHI Fortunato e TITOMANLIO Vittoria

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 febbraio 1968*

Norme integrative dell'articolo 16
della legge 18 maggio 1967, n. 318, sugli orfani di guerra

DISEGNO DI LEGGE

Articoli unico.

La disposizione di cui all'articolo 16 della legge 18 maggio 1967, n. 318, si applica, ai soli fini del riconoscimento della condizione di orfano di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 365, anche in favore di coloro che all'atto della morte del genitore, pur avendo conseguito il 21° anno di età, si trovavano a carico del genitore medesimo.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, gli interessati debbono presentare domanda all'Opera nazionale orfani di guerra entro il termine del 31 dicembre 1968.